

REGOLAMENTO SULLO *STATUS* DI “STUDENTESSA O STUDENTE ATLETA” DELL’UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

Art. 1

Oggetto

Al fine di riconoscere e promuovere la pratica sportiva, in quanto funzionale al conseguimento del benessere fisico e psichico dell'individuo e alla promozione del pieno sviluppo della persona secondo quanto previsto dall'articolo 2 della Costituzione, l'Università degli Studi della Tuscia – conformemente a quanto previsto dalle “Linee guida UE sulla Doppia Carriera degli Atleti, Norme di azione raccomandate a sostegno della Doppia Carriera nello sport di élite”, approvate dal Gruppo di esperti UE “Education & Training in Sport” a Poznań il 28 settembre 2012 – supporta i propri studentesse e studenti che svolgono attività sportiva a livello agonistico, in modo da sostenerli nel superamento delle criticità che possono affrontare durante il percorso universitario.

Art. 2

Domanda di ammissione

1. L'Università degli Studi della Tuscia riconosce lo *status* di “Studentessa o Studente Atleta” a tutte le studentesse e a tutti gli studenti iscritti ad un Corso di Studio dell'Ateneo che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3 e che abbiano presentato l'apposita domanda di inserimento nel Programma. La stessa domanda, corredata della documentazione comprovante i “meriti sportivi di particolare rilievo agonistico”, può essere presentata in ogni periodo dell'anno, sia contestualmente sia successivamente all'iscrizione all'Università.
2. L'Ufficio di Segreteria Studenti, accertato il possesso dei requisiti comprovati dagli allegati nell'istanza, procede all'iscrizione come “Studentessa o Studente Atleta dell'Università degli Studi della Tuscia”.
3. La permanenza dello *status* di “Studentessa o Studente Atleta” deve essere richiesta per ciascun anno accademico all'atto dell'iscrizione ed è subordinata alla verifica delle seguenti condizioni: a) permanenza dei requisiti di cui al successivo articolo 3; b) conseguimento di almeno 18 crediti formativi universitari (CFU) per ciascun anno accademico e di almeno 6 crediti formativi universitari (CFU) entro la sessione d'esami di febbraio per le studentesse e per gli studenti iscritti

al primo anno.

Art. 3

Requisiti di accesso

La domanda di ammissione al Programma di cui al presente regolamento può essere presentata da tutte le studentesse e da tutti gli studenti che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- atlete o atleti convocati dal CONI per partecipare alle Olimpiadi, Paraolimpiadi e Universiadi;
- atlete o atleti convocati nelle rappresentative della Nazionale italiana per le discipline sportive di federazioni riconosciute dal CONI e rappresentate alle Olimpiadi (anche la categoria/specialità della disciplina deve essere olimpica);
- campionesse o campioni assoluti o di categoria nei campionati italiani assoluti e podio nei campionati europei o mondiali, in una delle discipline sportive di federazioni riconosciute dal CONI e rappresentate alle Olimpiadi (anche la categoria/specialità della disciplina deve essere olimpica);
- atlete o atleti, allenatrici, allenatori, tecnici o arbitri convocati dalla Federazione di appartenenza per rappresentare l'Italia nelle discipline olimpiche e/o paraolimpiche alle Olimpiadi (la convocazione dovrà essere per lo svolgimento della partita/manifestazione ufficiale federale, non relativa al raduno di preparazione);
- atlete o atleti che militino in campionati esclusivamente nazionali per le società sportive che abbiano stipulato un apposito accordo quadro con l'Università degli Studi della Tuscia; non rientrano pertanto nelle categorie interessate i campionati nazionali universitari (CUN);
- atlete o atleti che gareggiano, svolgendo almeno mezza stagione agonistica con squadre direttamente gestite dal CUS Viterbo nei campionati sportivi federali riconosciuti dal CONI; in questi casi, la valutazione dell'idoneità avverrà alla conclusione del Campionato previa verifica del rendimento, della partecipazione e della condotta sportiva, da parte di una Commissione di tre componenti nominata dal Rettore su proposta del Senato Accademico.

Art. 4

Benefici

A quanti detengono lo *status* di "Studentessa o Studente Atleta" possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

- a) possibilità di essere seguiti da un *tutor* accademico;
- b) possibilità di iscriversi ai Corsi di Studio dell'Università degli Studi della Tuscia in regime di

Regolamento sullo status di studentessa o studente atleta dell'Università della Tuscia
(emanato con D.R. n. 246/20 del 14.05.2020)

tempo parziale, ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento Didattico di Ateneo;

c) possibilità di concordare con il docente, nel rispetto del principio di parità di trattamento di studentesse e studenti e compatibilmente con la natura delle prove di accertamento, una diversa data d'esame, qualora la data già fissata nel calendario accademico coincida o rientri nei cinque giorni precedenti o successivi alla data di una competizione, così come attestato dalla relativa convocazione. Affinché possano riconoscersi le dette agevolazioni, ogni "Studentessa o Studente Atleta" dovrà contattare il docente interessato con un preavviso di almeno 7 giorni prima della data di esame, esplicitando le proprie difficoltà a svolgere l'esame nella data prevista così da potere permettere allo stesso docente di individuare una data alternativa anche se fuori dalla sessione d'esame.

d) dispensa dal frequentare gli insegnamenti con obbligo di frequenza, limitatamente all'intervallo temporale di impegno in occasione di una competizione;

e) possibilità di conseguire tutti i crediti previsti dal Corso di Studio prescelto in un tempo pari al doppio della durata normale del corso, e precisamente:

1) per i corsi di laurea triennale, fino ad un massimo di: 6 anni in caso di iscrizione al primo anno; 4 anni in caso di iscrizione al secondo anno; 2 anni in caso di iscrizione al terzo anno;

2) per i corsi di laurea magistrale fino ad un massimo di: 4 anni in caso di iscrizione al primo anno; 2 anni in caso di iscrizione al secondo anno;

3) per le lauree a ciclo unico quinquennale, fino ad un massimo di: 10 anni in caso di iscrizione al primo anno; 8 anni in caso di iscrizione al secondo anno; 6 anni in caso di iscrizione al terzo anno; 4 anni in caso di iscrizione al quarto anno; 2 anni in caso di iscrizione al quinto anno.

Art. 5

Altre agevolazioni

L'Università degli Studi della Tuscia, annualmente, sulla base di fondi propri o esterni, può concedere contributi a favore di "Studentesse o Studenti Atleti" che si siano maggiormente distinti per meriti sportivi, sotto forma di borse di studio o altre agevolazioni. Alla valutazione dei meriti sportivi e all'eventuale formulazione di graduatorie provvede un'apposita Commissione di tre membri nominata dal Rettore su proposta del Senato Accademico.

Art. 6

Obblighi

1. Quanti detengono lo *status* di “Studentessa o Studente Atleta” dell’Università degli Studi della Tuscia, oltre al rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti vigenti e di quanto previsto dall’art. 2, comma 3, del presente Regolamento, sono tenuti, sotto pena di decadenza dal relativo *status*, a:

- a) partecipare, conformemente all’attività sportiva praticata e compatibilmente con le proprie condizioni fisiche e atletiche e con la propria disponibilità, ad alcune competizioni universitarie nazionali per l’Università degli Studi della Tuscia, in accordo con la Direzione Sportiva del CUS Viterbo;
- b) prestare la propria immagine per attività di promozione sportiva universitaria, presenziando agli eventi celebrativi concordati e calendarizzati;
- c) rispettare nell’ambito della propria attività sportiva i principi del *fair play* e della correttezza.

2. L’Ateneo si riserva in qualsiasi momento la facoltà di accertare il possesso dei requisiti dichiarati o documentati al momento della richiesta.

Art. 7

Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo provvedimento di adozione nell’Albo *on-line* di Ateneo.